

## 1. Apprendistato

**1.1. C. Cost. 10/14 maggio 2010, n. 176** (in  *Boll. spec. Adapt*, 2010, n. 18).

**Apprendistato - Apprendistato professionalizzante - Durata minima del contratto ex art. 49, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 - Eliminazione del limite di durata minima del contratto - Lesione delle competenze regionali in materia di formazione - Esclusione - Art. 23, comma 1, d.l. n. 112/2008 - Legittimità costituzionale.**

*L'art. 49, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 23, comma 1, d.l. n. 112/2008, consente alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro la conclusione di contratti di apprendistato di durata fino a sei anni, laddove la precedente consentiva tali contratti solo se fossero stati di durata compresa fra i due e i sei anni. La legge non riduce automaticamente i tempi della formazione professionale, ma attribuisce la facoltà, prima non consentita, di concludere contratti fino a due anni, senza eliminare la possibilità di concluderne anche di durata superiore. Saranno dunque le parti sociali – cui risultava già affidata la determinazione della durata del contratto – a stabilirne una anche inferiore a due anni se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Vi sono, infatti, figure professionali per le quali un contratto di apprendistato di durata inferiore ai due anni può considerarsi sufficiente. Non è tuttavia lesa la competenza delle Regioni, le quali possono, come prima, contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche professionali, una durata del rapporto non inferiore a due anni.*

**1.2. C. Cost. 10/14 maggio 2010, n. 176** (in  *Boll. spec. Adapt*, 2010, n. 18).

**Apprendistato - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale ex art. 49, comma 5-ter, d.lgs. n. 276/2003 - Esclusione delle Regioni dalla disciplina della fattispecie - Illegittimità - Art. 23, comma 2, d.l. n. 112/2008 - Incostituzionalità parziale.**

*Così come le Regioni non possono, nell'esercizio delle proprie competenze, svuotare sostanzialmente di contenuto la competenza statale, analogamente non è ammissibile riconoscere allo Stato la potestà di comprimere senza alcun limite il potere legislativo regionale.*

*Anche nell'ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell'attività formativa.*

**1.3. C. Cost. 10/14 maggio 2010, n. 176** (in  *Boll. spec. Adapt*, 2010, n. 18).

**Apprendistato - Apprendistato di alta formazione - Assenza di regolamentazione regionale - Intese tra datore e Università o enti formativi - Lesione delle competenze regionali in materia di formazione - Esclusione - Art. 50, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 - Norma cedevole - Art. 23, comma 4, d.l. n. 112/2008 - Legittimità costituzionale.**

*Lo Stato indicando uno strumento per ovviare all'eventuale assenza di regolamentazione regionale, ha permesso di dar luogo effettivamente ai contratti di apprendistato di alta formazione in quelle regioni ove ancora non sia stata posta una disciplina in tal senso, peraltro con una regolamentazione ispirata a criteri di ragionevolezza (convenzione tra datori di lavoro e Università). Nulla impedisce, poi, alle Regioni di legiferare, riappropriandosi della propria competenza in tema di formazione. L'espressione «in assenza di regolamentazioni regionali» va infatti interpretata come se equivallesse a «fino all'emanazione di regolamentazioni regionali». Così facendo lo Stato ha introdotto una norma "cedevole", cioè una disposizione destinata a perdere efficacia nel momento in cui la Regione eserciti il proprio potere legislativo.*

*Tale potere dello Stato è legittimo, in considerazione del contesto in cui è stato previsto. Pertanto, non è ravvisabile alcuna lesione delle competenze regionali, in quanto le Regioni possono far venire meno, in qualsiasi momento, l'operatività della norma statale, dettando una disciplina in materia di apprendistato di alta formazione.*

### **(1.1. – 1.3.) La disciplina dell'apprendistato professionalizzante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2010**

*Sommario:* **1.** Il fatto. – **2.** L'apprendistato professionalizzante: il quadro normativo precedente alla sentenza n. 176/2010. – **3.** L'apprendistato di alta formazione: il quadro normativo precedente alla sentenza n. 176/2010. – **4.** La sentenza. – **4.1.** La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante. – **4.2.** Le intese tra datore ed ente formativo per l'apprendistato di alta formazione. – **4.3.** La formazione esclusivamente aziendale e il "doppio canale". – **5.** Effetti della sentenza sulla disciplina dell'apprendistato professionalizzante.

**1.** La Corte costituzionale è nuovamente intervenuta con la sentenza n. 176 del 10/14 maggio 2010, sulla disciplina dell'apprendistato professionalizzante e dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

La decisione trova origine nei ricorsi presentati da otto Regioni – Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio – all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133, che ha significativamente innovato e modificato i due istituti. Tali Regioni hanno sollevato questione di legittimità costituziona-

le in merito ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 23 del d. l. n. 112/2008 per contrasto con gli artt. 39, 117, 118 e 120 Cost. La sola Regione Veneto aveva impugnato pure il comma 3, ma ha in seguito rinunciato al giudizio.

In estrema sintesi e in chiave generale i ricorsi denunciano l'ingiustificata e illegittima menomazione delle competenze legislative regionali esclusive e concorrenti in materia di formazione rispetto a una regolamentazione dell'apprendistato, quella del d.l. n. 112, che elimina il limite minimo di durata del contratto di apprendistato professionalizzante, introduce la fattispecie dell'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale e, in assenza di una regolamentazione regionale dell'apprendistato di alta formazione, prevede che i datori di lavoro possano stipulare intese direttamente con gli enti formativi.

La Corte ha respinto le questioni di legittimità relative all'eliminazione del limite minimo di durata del contratto di apprendistato professionalizzante e alla possibilità in caso di apprendistato di alta formazione di realizzare intese direttamente tra datore di lavoro ed ente formativo in assenza di accordi regionali che disciplinino la fattispecie. Ha invece parzialmente accolto, nei termini che di seguito si precisano, i rilievi in merito alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale, segnando la fine del cosiddetto "doppio canale".

2. L'apprendistato professionalizzante, così come definito dall'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 è quel contratto che permette di assumere giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecniche-professionali. Il comma 5 dell'art. 49 affida la regolamentazione dei profili formativi dell'istituto alle Regioni e alle Province Autonome, d'intesa con le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, e nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi enunciati dalla norma stessa.

Convinto delle potenzialità del contratto di apprendistato professionalizzante quale strumento principe per permettere ai giovani uno stabile e fruttuoso inserimento nel mondo del lavoro, e preso altresì atto dell'inerzia della maggior parte delle Regioni, alcune delle quali mai arrivate ad emanare la relativa legge di attuazione e altre intervenute in maniera frammentaria e il più delle volte incompleta, il legislatore nel 2005 – ad opera dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 14 marzo 2005, n. 35 – ha in un primo tempo introdotto il comma 5-*bis*. L'inciso prevede che in attesa della regolamentazione regionale, in via sussidiaria ad essa, la definizione e la disciplina dei profili formativi sia rimessa alla contrattazione collettiva. In altre parole, se e fino a quando le Regioni non si attivano, sono le parti sociali a regolamentare l'apprendistato professionalizzante.

Tale intervento legislativo non si è dimostrato negli anni successivi particolarmente incisivo. Anche laddove i contratti collettivi sono intervenuti in via sussidiaria, la diffusa e permanente mancanza non di regolamentazione, ma di

offerta formativa regionale, ha nuovamente impedito la concreta applicazione della fattispecie.

Per superare l'impasse, le cui conseguenze ricadono sui giovani e sui relativi tassi di occupazione, il legislatore ha formulato nel 2008 il comma 5-ter – ad opera dell'art. 23 del d.l. n. 112/2008 – che introduce il cosiddetto “doppio canale”, ossia un canale governato dalla contrattazione collettiva non più sussidiario e transitorio, ma parallelo e alternativo rispetto a quello pubblico. Stabilisce infatti la norma che in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5 e la disciplina dei profili formativi è rimessa integralmente ai contratti collettivi. In particolare, i contratti collettivi definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Il Ministero del lavoro è in seguito intervenuto con diversi interpelli (in particolare n. 50 del 7 ottobre 2008; n. 2 del 6 febbraio 2009; n. 79 del 12 novembre 2009 e n. 11 del 2 aprile 2010) e con la circ. n. 27 del 10 novembre 2008 che fornisce chiarimenti in merito a profili quali finalità, durata del contratto, trasformazione anticipata del rapporto e formazione esclusivamente aziendale. In particolare chiarisce che per formazione esclusivamente aziendale si intende quella formazione che è del tutto gestita ed erogata, e dunque finanziata, dall'azienda.

**3.** L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è invece disciplinato dall'art. 50 del d.lgs. n. 276/2003 ed è quel tipo di contratto che permette di assumere giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o per il conseguimento di un titolo di studio universitario e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore. L'obiettivo è quello di consentire attraverso lo svolgimento di attività formativa realizzata in prevalenza in assetto lavorativo il conseguimento di un titolo di studio, anche di alta formazione.

L'art. 50 rimanda la regolamentazione e la definizione della durata dell'apprendistato di alta formazione alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e le altre istituzioni formative, mediante intese quadro di livello territoriale o anche mediante accordi ad hoc in funzione della specificità di ciascun percorso formativo. A differenza di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante, non opera, almeno direttamente, una disciplina di cornice di livello nazionale. Sono i firmatari delle singole intese a governare integralmente l'istituto, dettando una regolamentazione di dettaglio che, per quanto attiene agli aspetti più propriamente formativi, dovrà in ogni caso risultare coerente con la normativa di riferimento in relazione al titolo di studio da acquisire in apprendistato.

La fattispecie non ha nei primi anni di vita riscosso grande interesse da parte delle Regioni e della contrattazione collettiva, ed è stata oggetto di limitatissime sperimentazioni.

Per valorizzarne le potenzialità e nuovamente per superare la stasi prodotta dall'inerzia degli attori sociali e istituzionali, il legislatore ha introdotto la novella contenuta nell'art. 23, commi 3 e 4, d.l. n. 112/2008, che rispettivamente estendono ai dottorati di ricerca la possibilità di essere acquisiti tramite il percorso di apprendistato in alta formazione e prevedono che, in assenza di specifiche normative regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione sia rimessa ad apposite convenzioni stipulate direttamente dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative.

Il comma 4 ha lo scopo di rendere immediatamente operativo l'istituto nelle ipotesi in cui sia del tutto assente una specifica normativa regionale; le intese così raggiunte tra datore ed ente formativo hanno un chiaro carattere cedevole rispetto agli interventi regionali.

**4.** Gli interventi realizzati dal legislatore del 2008 hanno suscitato immediatamente la reazione di diverse Regioni che hanno ritenuto violato l'equilibrio di competenze legislative e amministrative definito dagli artt. 117 e 118 Cost. a seguito della riforma del Titolo V.

Più nel dettaglio tre sono i commi dell'art. 23 del d.l. n. 112/2008 che vengono impugnati e dunque tre sono i profili di costituzionalità definiti.

**4.1.** Il primo rilievo, mosso dalla Regione Toscana, riguarda il comma 1 del citato art. 23 che elimina il limite minimo di due anni originariamente individuato dall'art. 49, d.lgs. n. 276/2003, per la durata dei contratti di apprendistato professionalizzante, con salvezza del solo limite massimo di sei anni. Denuncia in particolare la ricorrente che tale intervento, oltre ad incidere illegittimamente sulle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, creerebbe un pregiudizio alla possibilità di programmazione e gestione regionale della formazione, fino al punto di impedirla per i contratti di minor durata.

La Corte dichiara infondata la questione in base ad un duplice ragionamento. Da un lato nega che la norma impugnata leda le competenze regionali in quanto in alcun modo limita o vincola la possibilità per le Regioni di contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche, una durata del rapporto superiore a due anni.

Dall'altro, dimostrandosi sensibile alle esigenze del mercato del lavoro e attenta alla realtà dei fatti, osserva che esistono diverse figure professionali per le quali un contratto di durata inferiore ai due anni è sufficiente e, inoltre, sottolinea che la norma non riduce automaticamente la durata dei contratti di apprendistato, ma semplicemente consente alle parti sociali, cui è demandata la definizione della durata del contratto, di scendere sotto la soglia limite dei due anni.

Per corroborare il percorso argomentativo svolto la Corte osserva ulteriormente che il comma impugnato non influisce in alcun modo sulle funzioni regionali di programmazione, monitoraggio, e verifica dei percorsi formativi, che anzi paiono essere stati dati per acquisiti dal legislatore del 2008.

**4.2.** Le Regioni Marche, Piemonte e Basilicata hanno sollevato questione di costituzionalità in riferimento al comma 4 del citato art. 23 che introduce la possibilità, in assenza di regolamentazioni regionali, di attivare l'apprendistato di alta formazione tramite intese tra il singolo datore di lavoro e la singola Università o istituto formativo. Lamentano, nello specifico, il contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni sancito dall'art. 120 Cost., la violazione della potestà legislativa esclusiva e concorrente attribuita alle Regioni in materia di formazione dall'art. 117 Cost. e, infine, la conseguente menomazione della potestà amministrativa *ex art.* 118 Cost.

La Corte dichiara infondata la questione che definisce basata sull'erroneo presupposto per il quale la disposizione censurata imporrebbe a datori ed enti formativi di stipulare intese per disciplinare la fattispecie contrattuale di cui si discute. La norma, invece, introduce uno strumento volto ad ovviare all'eventuale assenza di regolamentazione regionale. In altre parole uno strumento che può essere utilizzato dalle parti – datore e università o ente formativo – solo se e fino a quando non venga realizzata la regolamentazione regionale. La norma è dunque “cedevole” e ragionevolmente permette di dar luogo effettivamente a contratti di apprendistato di alta formazione in quelle Regioni ove ancora non sia stata posta una disciplina, senza minimamente intaccare il potere della singola Regione di intervenire.

**4.3.** Tutte le Regioni ricorrenti impugnano il comma 2 dell'art. 23, d.l. n. 112/2008, il quale, come già osservato, introduce il “doppio canale” dell'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale governato dalla contrattazione collettiva, del tutto autonomo rispetto a quello regionale.

Quattro sono i profili di incostituzionalità sollevati dalle singole Regioni rispettivamente in riferimento agli artt. 117, 120, 118 e 39 Cost.

In estrema sintesi, secondo le ricorrenti la norma violerebbe innanzitutto l'art. 117, così come novellato dalla riforma del Titolo V, che attribuisce la formazione professionale alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, da intendersi tanto come formazione pubblica, quanto come formazione privata, visto lo stretto legame che esiste tra le due, inscindibile e inestricabile, e considerato che anche la formazione privata è pur sempre connessa ad un profilo di crescita e di qualificazione delle competenze del lavoratore, che non può non essere ricompreso nell'ambito della formazione propriamente detta.

Altre Regioni lamentano la violazione pure dell'art. 120 Cost., il quale postula, in caso di interferenza di materie riguardo alle quali esistano competenze legislative diverse – nel caso di specie la competenza delle Regioni in materia di formazione professionale e quella dello Stato in caso di formazione privata

– la composizione tramite leale collaborazione tra le diverse fonti, e, solo ove risulti la prevalenza di una materia sull'altra, l'attribuzione alla fonte prevalente della competenza.

Secondo due Regioni la norma in esame non sarebbe conforme neppure all'art. 118 Cost., non sussistendo alcuna esigenza di carattere unitario che imponga una disciplina statale dell'apprendistato con formazione aziendale, tale da sottrarlo alla potestà regionale.

Infine, due Regioni sollevano questione di legittimità in riferimento all'art. 39 Cost. in quanto il contratto collettivo di lavoro potrebbe avere efficacia generale solo nell'ipotesi in cui l'art. 39 stesso fosse stato attuato e dunque i sindacati fossero associazioni riconosciute.

Con riferimento ai supposti profili di illegittimità costituzionale la Corte dichiara la parziale illegittimità della norma in esame per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost., con assorbimento degli ulteriori profili riferiti agli artt. 118 e 39 Cost.

Preliminarmente il giudice supremo richiama la sentenza n. 50/2005 della stessa Corte, la quale afferma che la formazione aziendale rientra nel sinalgma contrattuale e dunque nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile, ma anche che nella regolamentazione dell'apprendistato non è possibile separare nettamente tra di loro la formazione pubblica e quella privata. Nell'ipotesi di cui al comma 5-ter la formazione pubblica e quella privata – chiarisce la sentenza del 2010 – sarebbero legate da interferenze correlate alla naturale proiezione esterna dell'apprendistato professionalizzante e all'acquisizione da parte dell'apprendista di crediti formativi utilizzabili nel sistema dell'istruzione per l'eventuale conseguimento di un titolo di studio. In altre parole il profilo pubblico e quello privato – e dunque le competenze regionali e quelle statali – sarebbero legati e intersecati in un groviglio così fitto da non poter essere sciolto o distinto.

Da ciò discende l'illegittimità dell'estromissione delle Regioni dalla disciplina dell'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale e la necessità di cancellare dall'art. 49, comma 5-ter, quelle espressioni e quelle parole che escludono la competenza delle Regioni o affidano integralmente alla contrattazione collettiva l'individuazione dei profili formativi, la disciplina della fattispecie, nonché la definizione del concetto di formazione aziendale.

Conclude la Corte che anche in caso di formazione esclusivamente aziendale deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell'attività formativa.

**5.** La Corte riscrive il testo dell'art. 49, comma 5-ter, d.lgs. n. 276/2003 nel modo che segue: «In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresenta-

tive sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

Di immediata evidenza è l'osservazione che persiste la possibilità di assumere apprendisti con un piano formativo che preveda il ricorso alla formazione esclusivamente aziendale e, ulteriormente, che in simili ipotesi sono i contratti collettivi a definire, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo, in conformità, tuttavia, con il quadro legislativo nazionale e regionale di riferimento.

Ciò che invece pare essere venuto meno definitivamente è il "doppio canale". Non può quindi legittimamente accadere che siano le parti sociali a disciplinare integralmente la fattispecie, senza alcun riferimento alle leggi regionali in materia e ai principi generali dettati dall'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 276/2003.

Una prima conseguenza, di grande rilevanza e interesse, riguarda la definizione dei profili formativi, che la parte della norma censurata attribuiva esclusivamente alla contrattazione collettiva. Alla luce della sentenza, anche in caso di formazione esclusivamente aziendale la competenza a definire e disciplinare i profili formativi spetta – ai sensi dell'art. 49, comma 5 – alle Regioni, d'intesa con le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Ciò significa che se la singola Regione, in accordo con le parti sociali, ha compiutamente definito e disciplinato i profili formativi, i contratti collettivi sono tenuti ad applicarli e utilizzarli come riferimento.

Nelle Regioni in cui invece manca del tutto una legge regionale di attuazione, o esiste, ma incompleta e frammentaria, pare di potersi legittimamente invocare l'applicazione del comma 5-*bis* dell'art. 49, non intaccato dalla pronuncia della Corte, in base al quale fino all'approvazione della legge regionale di cui al comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali, senza limitazione alcuna. In simili ipotesi la Regione conserva il potere di verificare la conformità dei profili rispetto agli standard minimi di formazione e la legittimazione ad emanare la suddetta legge regionale che andrebbe a sostituirsi alla disciplina contrattuale.

Simili considerazioni si possono svolgere in merito alla definizione della nozione di formazione aziendale, che può essere formulata dai contratti collettivi, in coerenza tuttavia con gli indirizzi regionali.

Un ulteriore profilo attiene al monte ore annuo di formazione e alla presenza di un tutor aziendale.

La norma, così come novellata, richiama la necessaria applicazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5 dell'art. 49, per cui, anche in caso di formazione esclusivamente aziendale *ex* comma 5-*ter*, le parti sociali sem-

brano tenute a rispettare il limite minimo di 120 ore di formazione annua e ad individuare per ogni apprendista un tutor aziendale.

Altro profilo ancora è quello che attiene alla verifica e al controllo della formazione e all'acquisizione della qualifica professionale. Le Regioni conservano un generale potere di monitoraggio della formazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 Cost.

Pare invece discutibile la conclusione che la Corte raggiunge in tema di acquisizione della qualifica professionale. Il giudice delle leggi, laddove afferma che il meccanismo di riconoscimento della qualifica professionale è soggetto alla competenza delle regioni perché l'apprendista matura dei crediti formativi utilizzabili nel sistema dell'istruzione, sembra infatti confondere il concetto di qualificazione professionale ai fini contrattuali con quello di qualifica professionale o, in altri termini, quello di mestiere con quello di titolo. Tramite un percorso in apprendistato professionalizzante il giovane acquisisce non un titolo che costituisce credito formativo, ma una qualificazione professionale che nulla ha a che fare con il sistema di istruzione, ma rileva ai fini dell'inquadramento contrattuale. Conseguentemente, per la sola ipotesi di apprendistato professionalizzante, la pertinenza alla materia «ordinamento civile» e dunque la competenza legislativa dello Stato.

Certo è che, al di là di queste considerazioni, la sentenza in commento complica anziché chiarire il nodo relativo ai diversi profili e livelli di competenza, con il forte rischio di disincentivare ulteriormente l'applicazione dell'istituto.

*Enrica Carminati*

*Scuola internazionale di Dottorato*

*in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro*

*Adapt – Università degli Studi di Bergamo*